

# **COMUNE DI PERFUGAS**

**Provincia di Sassari**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA RISCOSSIONE DIRETTA**

**DELLA TASSA SMALTIMENTO**

**RIFIUTI SOLIDI URBANI**

# INDICE

## CAPO I - NORME GENERALI

articolo	Denominazione
<b>1</b>	Oggetto e scopo ed efficacia del regolamento

## CAPO II – GESTIONE DELL’ENTRATA

articolo	Denominazione
<b>2</b>	Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti
<b>3</b>	Visto di esecutività

## CAPO III – PAGAMENTO, RISCOSSIONE. ACCERTAMENTI

articolo	Denominazione
<b>4</b>	Pagamento in base ad autoliquidazione
<b>5</b>	Avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento
<b>6</b>	Riscossione
<b>7</b>	Modalità di pagamento
<b>8</b>	Sgravi e rimborsi
<b>9</b>	Pubblicità del regolamento

## CAPO IV – NORME FINALI

articolo	Denominazione
<b>10</b>	Rinvio dinamico
<b>11</b>	Entrata in vigore

**CAPO I**  
**Norme generali**  
**Articolo 1**  
**Oggetto, scopo ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita all'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4 e 7 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, e di ogni altra disposizione normativa.
2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

**CAPO II**  
**Gestione dell'entrata**  
**Articolo 2**  
**Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. la riscossione della tassa viene effettuata in forma diretta. L'importo del tributo, addizionali ex Eca e Tributo Provinciale, degli accessori e delle sanzioni, determinato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.
2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reinscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.
3. L'ammontare dell'addizionale provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune, secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Provinciale stessa.

**Articolo 3**  
**Visto di esecutività**

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo, entro il termine, previsto a pena decadenza, di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.
2. Avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune (Albo on line) per otto giorni consecutivi, rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le rispettive scadenze.

**CAPO III**  
**Pagamento, riscossione, accertamenti**  
**Articolo 4**  
**Pagamento in base ad autoliquidazione**

1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del d. lgs. 446/1997 l'Ufficio tributi invierà agli utenti una comunicazione di pagamento (avviso bonario) contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.
2. Gli importi di cui al comma 1, posti in riscossione entro l'anno successivo a quello di riferimento del tributo, saranno riscossi direttamente dal Comune in 4 rate bimestrali aventi le seguenti scadenze: 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre. In luogo dei pagamenti a rate, gli importi potranno essere versati anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, utilizzando il bollettino contenente l'importo totale del tributo. L'Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione, può stabilire lo spostamento di tali scadenze.
3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria, comprensiva di addizionali ed oneri, risulta inferiore ad euro 12,00.

**Articolo 5**  
**Avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento**

1. Ai contribuenti che non avranno provveduto al versamento degli importi entro i termini previsti dall'art. 4 comma 2, verrà notificato un avviso indicante l'importo della tassa dovuta e non versata ed il rimborso delle spese di notifica, con intimazione al pagamento entro 30 giorni.
2. Limitatamente ai contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'avviso di cui al precedente comma 2, l'ufficio notifica avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria per il 2007.
3. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di tre anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere:
  - a) la denominazione dell'Ente creditore;
  - b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
  - c) il codice fiscale o partita IVA;
  - d) l'indicazione dell'ubicazione, della superficie tassabile, nonché della relativa categoria;
  - e) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali, ed eventuali oneri accessori;
  - f) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
  - g) l'importo totale dovuto;
  - h) la scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
  - i) l'organo presso cui è possibile ricorrere o presso cui è possibile promuovere il riesame ed i relativi termini, nonché l'ufficio presso cui ottenere informazioni;

j) l'indicazione del Responsabile del procedimento.

## **Articolo 6 Riscossione**

1. In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto entro il termine stabilito verrà emesso avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, con applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto calcolati giornalmente a far data dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, oltre alla sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e s.m.i..

2. Scaduti inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si procederà alla riscossione coattiva che potrà essere effettuata:

- Mediante emissione di ruolo sulla base delle disposizioni di cui al Dpr 29/9/1973, n. 602;
- Mediante ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14/4/1910, n. 639.

3. il titolo esecutivo(cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Articolo 7 Modalità di pagamento**

1. Il pagamento delle somme iscritte nell'elenco deve essere effettuato tramite bollettino postale.

## **Articolo 8 Sgravi e rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, lo sgravio della tassa, è disposto, previa richiesta del contribuente, dall'ufficio competente entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Per il rimborso delle somme versate e non dovute si rinvia a quanto stabilito nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

## **Articolo 9 Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (Albo on line).

2. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **CAPO IV Norme finali Articolo 10**

## **Rinvio dinamico**

1. Ogni norma contenuta nel Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in contrasto con le presenti disposizioni si considera abrogata.
2. L'approvazione del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune in materia e con questo in contrasto.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al "Regolamento comunale per la disciplina delle entrate", nonché alle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
5. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **Articolo 11 Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2012.

=====

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 27/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 02/05/2012, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

=====

Il presente regolamento è diventato esecutivo in data 27/04/2012, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 3 di approvazione dello stesso.

=====